

(n.)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati:

Sammartino, Arancio, Barbagallo, Cafeo, Catanzaro, Cracolici, De Domenico, Di-
pasquale Gucciardi, Lantieri, Lupo.*Istituzione del Sistema regionale della formazione professionale*

----O----

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la materia della formazione professionale rientra tra quelle tipicamente regionali e dalla riforma del Titolo V della Costituzione l'articolo 117, comma 3, alla lettera s) esclude espressamente dalle materie di competenza esclusiva statale l'istruzione e la formazione professionale, attribuendo un ruolo centrale alle regioni.

Già prima della riforma costituzionale del 2001, la Sicilia si è avvalsa della propria competenza in tema di rapporti di lavoro, stabilita dall'art. 17, lett. f) dello Statuto) per dettare proprie norme nel settore della formazione professionale.

La legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 "Addestramento professionale dei lavoratori" ancora oggi rappresenta la principale normativa di riferimento nel settore.

Si ricorda, inoltre, che con il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979, n. 143 sono state stabilite le "norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di istruzione artigiana e professionale", trasferendo all'Amministrazione regionale i compiti svolti, nel territorio della Regione siciliana, dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale, nei quali risultano comprese le funzioni amministrative concernenti "i servizi e le attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionale, compresa la formazione continua, permanente, ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive ad esclusione di quelle dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria".

L'attuale disciplina normativa pur avendo contribuito, nel passato, a svolgere un'importante azione propulsiva e di sviluppo, mostra i segni del tempo; infatti, le mutate esigenze del mondo del lavoro richiedono ormai, una formazione mirata non soltanto a consentire l'accesso al mondo del lavoro, ma ad assistere il lavoratore durante l'intero arco della sua vita professionale.

Un moderno sistema formativo non può, pertanto, non tenere conto di queste nuove esigenze, così come non può non tenere conto della necessità di una sempre maggiore integrazione tra formazione

ed istruzione scolastica anche alla luce della intervenuta riforma dei cicli scolastici, dove istruzione formazione professionale sono strettamente correlati tra di loro.

E in tale ottica che si muove il presente disegno di legge, che mira a valorizzare il sistema della formazione quale strumento per il rilancio dell'economia siciliana e per l'incremento occupazionale. Essa deve necessariamente rispondere ai fabbisogni formativi espressi dalle aziende, alle esigenze dei giovani di acquisire competenze e dei lavoratori di mantenersi aggiornati ai continui cambiamenti del mercato.

Il disegno di legge di riforma proposto colloca il sistema della formazione in un contesto evolutivo e di sviluppo, in una prospettiva dinamica e competitiva affrontando il tema della formazione di qualità supportata da una efficace analisi dei fabbisogni, al fine di generare occupazione.

La proposta di legge si prefigge di definire un modello di servizio che consenta, attraverso la valorizzazione ed integrazione dei diversi attori pubblici e privati operanti nel mercato del lavoro, di creare le condizioni più opportune affinché il cittadino che cerca un lavoro e l'impresa che cerca risorse possano trovare una rete di servizi capace di mettere a disposizione in modo trasparente informazioni su formazione, istruzione e lavoro, così da fornire agli utenti maggiore libertà e razionalità nella scelta di percorsi formativi e occasioni di lavoro.

Passando ai contenuti del disegno di legge, questo consta di 21 articoli, di cui si rassegnano alcune brevi considerazioni.

L'articolo 1 contiene l'ambito di applicazione, individuando nella formazione professionale uno strumento di politica attiva del lavoro, che si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

L'articolo 2 istituisce il sistema regionale della formazione professionale, individuando i percorsi che la Regione intende costituire.

L'articolo 3 detta i principi e le finalità del sistema definendo i compiti e gli obiettivi che la Regione deve conseguire.

L'articolo 4 declina in dettaglio i percorsi, in particolare si prevede il cosiddetto sistema duale con una maggiore interazione tra scuola e mondo del lavoro per favorire l'occupabilità e promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli strumenti individuati sono l'impresa formativa simulata, l'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato. Oltre ai percorsi formativi successivi al conseguimento del diploma finalizzati all'inserimento lavorativo, particolare attenzione è stata rivolta all'apprendistato e all'apprendistato in alta formazione e ricerca, di cui si recepisce la normativa statale.

L'articolo 5 contiene la disciplina sulla certificazione delle qualifiche e dei diplomi del sistema regionale della formazione professionale, tenendo conto delle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di formazione professionale, adottate in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nonché della certificazione delle stesse della legge regionale 29 dicembre 2016 n.29.

L'articolo 6 disciplina i percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo livello, promuovendo i laboratori per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti.

L'articolo 7 delinea, invece, i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, istituiti per la formazione di tecnici specializzati di livello superiore.

Gli articoli 8 e 9 introducono la formazione abilitante e la formazione continua e permanente.

L'articolo 10 intende prevedere, come sistema innovativo in grado di rendere il mercato del lavoro flessibile, il catalogo regionale dell'offerta formativa e l'utilizzo del voucher formativo. Quest'ultimo è uno strumento che consentirà al beneficiario di partecipare a percorsi formativi personalizzati al fine di accrescere le competenze e agevolare gli input e output del mondo del lavoro.

Con l'articolo 11 inizia la parte dedicata ai soggetti che erogano il servizio, ovvero i soggetti accreditati per svolgere tale compito. Il disegno di legge propone l'istituzione di un albo dei soggetti accreditati, la cui gestione è affidata all'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

In relazione ai soggetti formatori, l'articolo 12 istituisce il registro dei formatori e del personale dipendente, garantendo il libero accesso ai fini dell'iscrizione allo stesso. Al fine di garantire il bacino dei formatori inseriti nell'albo ad esaurimento di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1976, questi vengono tutelati, previo idoneo aggiornamento.

L'articolo 13 individua nella Regione l'ente pubblico titolare della regolamentazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Allo stesso ente l'articolo 14 affida la funzione di programmazione e organizzazione del sistema della formazione.

Al fine di valutare l'efficacia del sistema così come delineato, l'articolo 15 attribuisce all'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale il compito di presentare ogni tre anni una relazione dettagliata alla commissione legislativa competente dell'assemblea regionale siciliana.

Particolarmente dettagliata è la norma sul sistema informativo che intende creare una rete sinergica tra i vari settori coinvolti nella materia de qua, tra cui il Ministero della università e della ricerca, le università e gli enti locali.

Infine, l'articolo 17 abroga la legge regionale n. 24 del 1976, facendo salvi gli effetti dei provvedimenti adottati in applicazione della sopprimenda legge.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione.

1. Con la presente legge la Regione istituisce e disciplina il sistema regionale della formazione professionale ai sensi dell'articolo 17, lettera f) dello Statuto della Regione, nel rispetto dei principi della Costituzione, al fine di rendere effettiva la crescita della professionalità dei lavoratori, in coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane. La formazione professionale, strumento di politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, l'inclusione sociale, la produttività e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.
2. La presente legge concorre ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.
3. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione determina l'allocatione delle funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adegua-

tezza previsti dall'articolo 118 della Costituzione anche mediante la collaborazione con soggetti privati, i corpi intermedi e gli enti locali.

Art. 2

Sistema regionale della formazione professionale.

1. Al sistema regionale della formazione professionale afferiscono i seguenti percorsi:

- a) percorsi di istruzione e formazione professionale, di durata non inferiore ai 3 anni, in adempimento al diritto-dovere alla formazione per il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale ed europeo;
- b) percorsi post qualifica che consentono l'acquisizione ed il conseguimento del diploma professionale;
- c) percorsi post diploma di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
- d) percorsi post diploma realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS);
- e) anno integrativo ai percorsi post diploma che consente l'accesso all'Università
- f) azioni di orientamento formativo e al lavoro;
- g) percorsi di formazione finalizzati all'inserimento lavorativo;
- h) percorsi di formazione in apprendistato;
- i) percorsi di formazione continua e permanente dei lavoratori;
- j) percorsi di formazione per categorie svantaggiate e soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale e socio-economica.

Art. 3

Principi e finalità del sistema.

1. La Regione assicura in riferimento all'offerta formativa:

- a) la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali, caratterizzanti i percorsi formativi;
- b) l'adozione di misure volte a promuovere e favorire l'occupazione (inserimento/reinserimento lavorativo) e l'occupabilità (migliore spendibilità del profilo della persona e maggiore vicinanza al mercato del lavoro) di chi cerca lavoro;
- c) l'adozione di misure che favoriscano la continuità formativa anche durante il percorso lavorativo mediante interventi di specializzazione e riqualificazione in funzione delle esigenze del territorio;
- d) lo svolgimento, in stretta collaborazione con gli organismi di formazione, di attività di animazione territoriale e diffusione della cultura d'impresa e il sostegno all'autoimpiego.

2. Gli interventi della Regione si ispirano ai seguenti obiettivi:

- a) assicurare la diffusione territoriale, la qualificazione e il costante miglioramento dell'offerta di attività e di servizi;
- b) favorire la possibilità di apprendere e sviluppare le conoscenze e le competenze degli individui lungo l'intero arco della vita, garantendo l'esercizio della libertà di scelta nella costruzione di percorsi lavorativi, professionali e imprenditoriali al fine di incrementare la capacità di inserimento e qualificare la permanenza nel mondo del lavoro;
- c) sostenere lo sviluppo qualitativo dell'offerta di formazione contribuendo a rendere effettivo il diritto all'apprendimento per tutti, anche attraverso la flessibilità dei percorsi;
- d) promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona alla fruizione di opportunità accessibili ed efficaci lungo tutto l'arco della vita e di adeguati supporti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite;

- e) incentivare l'educazione alla legalità, l'educazione civica e la cultura del lavoro, la diffusione delle discipline sportive, lo sviluppo delle attitudini artistiche e musicali, promuovere l'identità e il patrimonio delle peculiarità siciliane nel contesto nazionale;
- f) riconoscere ed incentivare la valenza della formazione professionale come strumento al sistema delle imprese, per il quale deve essere strumento operativo efficace e competente;
- g) promuovere il dialogo con le imprese, quali organizzazioni in cui competenze professionali si producono e si innovano, quali luoghi non formali di apprendimento e formazione continua;
- h) promuovere un'efficace collaborazione tra formazione e impresa.

Art. 4

Percorsi, qualifiche e diplomi

1. I percorsi di formazione professionale di durata triennale nei quali si realizza il diritto-dovere alla formazione, di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 2, si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, nonché di incrementare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale. Essi prevedono l'acquisizione di una qualifica di III livello EQF. Tali percorsi, cui possono accedere gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado possono essere realizzati anche nell'ambito di sistemi duali di alternanza scuola/lavoro con creazione di imprese simulate e alternanza lavoro in azienda.

2. I percorsi post qualifica che consentono l'acquisizione ed il conseguimento del diploma professionale, di cui alla lettera b) comma 1 dell'art. 2, sono interventi formativi rivolti agli utenti in possesso della qualifica triennale e finalizzati al conseguimento di un diploma professionale di IV livello EQF. Tali percorsi sono rivolti a ragazzi e/o adulti che avendo già ottenuto una qualifica professionale intendono approfondire le proprie conoscenze e capacità nel settore professionale di loro interesse e hanno generalmente la durata di un anno

3. I percorsi post diploma di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui alla lettera c) comma 1 dell'art. 2, consentono il conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore di IV livello EQF; i percorsi post diploma realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS), di cui alla lettera c) comma 1 dell'art. 2, consentono il conseguimento del diploma di tecnico superiore di V livello EQF. L'obiettivo è formare figure altamente specializzate in aree strategiche per lo sviluppo economico. I percorsi post diploma sono frutto della collaborazione tra Scuole, Enti di formazione professionale, Università e Imprese.

4. La frequenza di un anno integrativo per accesso all'università, di cui alla lettera e) comma 1 dell'art. 2, è destinato a coloro che sono in possesso della certificazione di diploma di tecnico superiore di V livello EQF conseguita in esito ai percorsi di cui al comma precedente. L'anno integrativo è realizzato di intesa con le università, con l'alta formazione per le imprese e anche nel campo artistico, musicale e coreutico, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

5. Le azioni di orientamento formativo e al lavoro, di cui alla lettera f) comma 1 dell'art. 2, sono finalizzate a sostenere i processi decisionali orientati alla scelta del soggetto e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica per rinforzare le motivazioni del beneficiario e garantire il successo formativo; a rinforzare l'identità professionale del beneficiario, valorizzando le specifiche risorse individuali, nell'ottica di definizione di un progetto personale/professionale.

Fanno parte di questi interventi:

a) le azioni di accoglienza che hanno lo scopo di favorire la socializzazione iniziale dei ragazzi nel gruppo-classe attraverso le attività di presentazione e conoscenza reciproca; l'illustrazione del percorso orientativo, del progetto formativo, delle finalità e dei percorsi dell'obbligo formativo/diritto – dovere all'istruzione e formazione;

b) i percorsi di formazione orientativa, intesi come azioni di orientamento iniziale ed in itinere, messi in atto al fine di consolidare la scelta del percorso formativo attraverso interventi che tendono essenzialmente ad individuare le caratteristiche e le dimensioni soggettive dell'utente, favorire la consapevolezza di sé relativamente a interessi professionali, attitudini, valori professionali, nonché per un'analisi della struttura professionale della figura/qualifica di riferimento;

c) le misure di accompagnamento/inserimento professionale, che costituiscono la fase conclusiva dell'intervento di orientamento. Obiettivo di tali misure è quello di permettere all'utente l'acquisizione, a livello cognitivo, di elementi concernenti lo sviluppo e gli obiettivi professionali.

6. I percorsi di formazione finalizzati all'inserimento lavorativo, di cui alla lettera g) comma 1 dell'art. 2, hanno l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei giovani e degli adulti facendo acquisire loro, attraverso la partecipazione ad interventi formativi mirati, le competenze necessarie per un inserimento stabile e qualificato nel mercato del lavoro.

La partecipazione a tali corsi di formazione consente di facilitarne l'inserimento lavorativo dei partecipanti sulla base dell'analisi degli obiettivi di crescita professionale e delle potenzialità rilevate nell'ambito delle azioni di orientamento e di fabbisogno delle imprese.

7. I percorsi formativi in apprendistato, di cui alla lettera h) comma 1 dell'art. 2, sono rivolti ai giovani e consentono l'acquisizione di una qualifica professionale. La Regione promuove percorsi formativi sperimentali rivolti a giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni assunti o da assumere con contratto di apprendistato per qualifica e diploma professionale, ai sensi dell'art. 3 del Testo Unico in materia di apprendistato (D.Lgs. 167/2011), attraverso la costituzione del Catalogo regionale dell'offerta di percorsi formativi sperimentali e il finanziamento di voucher formativi.

La Regione promuove ed implementa altresì il contratto di apprendistato in alta formazione e ricerca, così come disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs 167/2011 e successive modifiche ed integrazioni. I giovani di età compresa tra 18 anni e 29 anni assunti con tale contratto hanno la possibilità di lavorare e frequentare, contestualmente, percorsi formativi qualificati e coerenti rispetto all'attività lavorativa svolta.

La Regione sostiene l'apprendistato professionalizzante come formazione rivolta ai giovani assunti con contratto di apprendistato, a prescindere dal regime contrattuale di riferimento, di età compresa tra i 16 anni e i 29 anni, occupati in Aziende operanti in tutti i settori di attività e dislocate in tutte le Province della Regione Siciliana. I percorsi formativi in apprendistato possono essere finanziati mediante lo strumento del voucher formativo secondo le modalità stabilite con Decreto dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

8. I percorsi di formazione continua e permanente per lavoratori occupati, di cui alla lettera i) comma 1 dell'art. 2, sono rivolti ai lavoratori che vogliono migliorare le proprie conoscenze e capacità per adeguarsi ai continui cambiamenti sociali, tecnologici e culturali e per meglio collocarsi nel mercato del lavoro nel rispetto del principio del Lifelong Learning. Tali percorsi, promossi anche dalle imprese, si rivolgono alle persone in età lavorativa, al fine di adeguare e sviluppare le loro conoscenze e competenze professionali in stretta connessione con l'innovazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo e in relazione ai mutamenti del mondo del lavoro.

9. I percorsi mirati alle categorie svantaggiate, di cui alla lettera l) comma 1 dell'art. 2, puntano a favorire l'accesso al mondo del lavoro e l'inclusione sociale dei destinatari. Si articolano in percorsi

di formazione e in azioni finalizzate ad agevolare l'adattamento di imprese e lavoratori ai cambiamenti in atto e a creare nuove opportunità di lavoro.

Art. 5

Competenze e certificazioni

1. Le competenze da acquisire da parte degli allievi nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 4 si riferiscono alle qualifiche contenute nel repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana. Nella definizione di tali competenze la Regione tiene conto di quanto stabilito nelle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di formazione professionale, adottate in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nonché della certificazione delle stesse della legge regionale 29 dicembre 2016 n.29

2. La certificazione delle qualifiche e dei diplomi del sistema regionale della formazione professionale avviene in coerenza con gli strumenti di certificazione e formalizzazione delle competenze adottati dalla Regione e prevedono le seguenti attestazioni:

-qualifica professionale: certifica l'acquisizione delle competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale. Fa riferimento al repertorio delle qualifiche professionali IeFP e al repertorio dei profili professionali regionali. È referenziata al II o III livello EQF;

-specializzazione: certifica l'acquisizione delle competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale. Fa riferimento al repertorio dei profili professionali regionali. Le competenze raggiunte permettono di approfondire e ottimizzare le conoscenze rispetto ad una particolare area professionale collegata al profilo professionale di riferimento. È referenziata al III, IV, V, VI o VII livello EQF;

-diploma professionale: certifica l'acquisizione delle competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale, in riferimento al repertorio dei Diplomi professionali della IeFP. È referenziato al IV livello EQF;

-abilitazione e idoneità: certificano l'acquisizione delle competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale, in relazione a profili professionalizzanti o obiettivi che sono regolamentati da specifiche normative nazionali e/o regionali. Sono referenziati al III, IV, V, VI o VII livello EQF.

- attestazione di frequenza e profitto: attesta l'acquisizione di competenze che non prevedono come esito una qualifica professionale, specializzazione, idoneità, abilitazione, diploma professionale. Non sono referenziate al livello EQF.

3. Al fine di assicurare l'effettiva possibilità di scelta da parte dei destinatari e la connessione fra il sistema dell'istruzione scolastica e quello dell'istruzione e formazione professionale le azioni di cui al Sistema Regionale sono avviate in concomitanza temporale con le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado.

4. I percorsi di cui all'articolo 4 commi 1, 2 e 3 garantiscono il rispetto delle figure e dei relativi standard di competenza nazionali e regionali necessari ai fini del riconoscimento e della spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e comunitario.

5. Rimangono ferme le disposizioni in materia di competenze e certificazioni in esito ai percorsi formativi disciplinati da specifiche disposizioni dell'ordinamento regionale, statale e comunitario.

Art. 6

Percorsi di istruzione e formazione professionale

1. I percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo sono finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.
2. I percorsi di IeFP offrono una didattica progettuale, una valutazione per competenze, conoscenze e abilità, nonché specifiche attività laboratoriali.
3. L'iscrizione ai percorsi IeFP può avvenire presso gli organismi accreditati ovvero presso gli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà integrativa.
4. La Regione promuove la collaborazione tra istituzioni formative e scuole secondarie di primo grado al fine di sviluppare attività di orientamento ad allievi che non hanno ottenuto il titolo relativo all'obbligo formativo per facilitare e supportare il conseguimento dello stesso.
5. La Regione promuove la realizzazione di laboratori per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti (Larsa) quali strumenti per il recupero delle carenze e il potenziamento degli apprendimenti negli studenti nonché facilita il passaggio degli studenti da un indirizzo all'altro anche di ordine diverso mediante interventi didattici integrativi che si concludono con una certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al passaggio.

Art. 7

Formazione tecnica superiore

1. I percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) si inseriscono nel sistema nazionale dell'Istruzione Superiore e sono istituiti per la formazione di tecnici specializzati.
2. La Formazione tecnica superiore è destinata a giovani e adulti, sia occupati che disoccupati, che dopo il conseguimento del diploma intendono specializzarsi.
3. La Regione provvede, nel rispetto del sistema di standard minimi delle competenze proprie di ciascuna figura di tecnico specializzato, agli atti di programmazione dell'offerta formativa promuovendo figure professionali a sostegno dei processi innovativi e tecnologici nonché di sviluppo del territorio.
4. La Regione incentiva la cooperazione con imprese e Università al fine di creare sinergie operative nella realizzazione dei percorsi.

Art. 8

Formazione abilitante

1. Nell'ambito delle previsioni di cui alla Direttiva 2005/36/CE ed alla normativa statale di attuazione della stessa la Regione promuove la realizzazione di percorsi di formazione regolamentata.
2. I corsi di formazione regolamentata sono realizzati da enti di formazione accreditati presso il Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. L'accreditamento è requisito di legittimità per lo svolgimento del corso e per il rilascio di attestazioni valide ai fini di legge.
3. Nell'ambito della formazione regolamentata rientrano i corsi obbligatori per l'accesso ad una professione, attività economica o ruolo lavorativo, in base a specifiche norme comunitarie, nazionali o regionali.

4. Per ciascun percorso di formazione regolamentata le attività formative, i requisiti di ammissione e la durata dei corsi, gli esami da sostenere e gli attestati rilasciati nonché le modalità di accesso alla professione sono disciplinate con Decreti dell'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale in coerenza con la disciplina di riferimento per ciascuna professione.

Art. 9

Formazione continua e permanente

1. La Regione promuove le condizioni per dare effettività al diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita, con particolare riferimento alle attività formative finalizzate a rafforzare l'adattabilità dei lavoratori, la mobilità professionale e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso l'acquisizione di nuove competenze professionali o l'aggiornamento di quelle possedute.

2. La Regione promuove, anche attraverso la cooperazione con i fondi interprofessionali, azioni di formazione professionale continua rivolte a persone occupate con qualsiasi forma contrattuale e anche in forma autonoma, finalizzate all'adeguamento delle competenze richieste dai processi produttivi e organizzativi.

3. La Regione promuove la formazione professionale permanente rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa e finalizzata all'acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali e il possibile rientro nel mondo del lavoro.

Art. 10

Voucher formativo

1. L'accesso ai percorsi formativi di cui alla presente legge si realizza prevalentemente mediante il ricorso a voucher formativi, di tipologia personale e/o aziendale, attivati da ciascun beneficiario mediante l'iscrizione e la frequenza ai percorsi stessi, garantendo la possibilità di accrescere le competenze e ad agevolare l'inserimento, il rientro e la riqualificazione nel mondo del lavoro.

2. Al fine di coordinare e rendere effettivo l'accesso ai percorsi la Regione istituisce ed aggiorna il Catalogo regionale dell'offerta formativa.

3. Al fine di garantire uniformità la Regione può prevedere quote territoriali dei fondi destinati alla formazione e forme di premialità agli organismi formativi che dimostrano un alto indice di efficienza tra persone formate e persone che hanno trovato inserimento lavorativo.

Art. 11

Soggetti del sistema e albo degli organismi di formazione professionale.

1. Afferiscono al sistema regionale della formazione professionale gli enti ed organismi pubblici e privati che svolgano attività e percorsi di formazione di cui all'articolo 2, nonché, in applicazione del regime di sussidiarietà, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado professionali.

2. È istituito presso il Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale l'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale. L'iscrizione all'albo abilita all'erogazione dei servizi.

3. I criteri e i requisiti per l'accreditamento necessari ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 86 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n.9, sono disciplinati con regolamento di attuazione da adottarsi con apposito Decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale, previo parere della competente Commissione Legislativa permanente dell'Assemblea Regionale Siciliana.

4. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale:

- a) approva e aggiorna l'elenco dei soggetti accreditati e ne garantisce la pubblicità;
- b) disciplina con proprio Decreto le modalità di verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento;
- c) propone l'eventuale aggiornamento dei criteri e dei requisiti di cui al comma 3, in funzione delle esigenze di sviluppo del territorio e di rafforzamento del sistema formativo e delle previsioni di cui disciplina comunitaria e statale in materia.

5. Le qualifiche, i diplomi e le certificazioni di cui all'articolo 5 comma 2, sono rilasciati esclusivamente dagli organismi di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Con delibera della Giunta regionale, al fine di sostenere le attività formative finalizzate a diversificare l'adattabilità e la capacità di innovazione dei lavoratori di concerto con gli imprenditori, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, possono essere disciplinate forme e modalità di collaborazione sinergica con i fondi interprofessionali.

Art. 12

Formatori e personale dipendente

1. I formatori e il personale dipendente sono selezionati e contrattualizzati dagli organismi formativi ai quali non è posto nessun vincolo per la scelta degli stessi. Resta fermo che il personale docente, di direzione e amministrativo deve essere in possesso di titoli e competenze adeguate alle mansioni da svolgere. Al fine dell'ottenimento e del mantenimento dell'accreditamento gli enti ed organismi di cui al comma 1 dell'articolo 11 devono dimostrare l'applicazione del contratto collettivo di settore ed il rispetto delle vigenti normative in materia di lavoro.

2. Gli enti ed organismi di formazione trasmettono ed aggiornano l'elenco del personale addetto alle attività al Dipartimento dell'Istruzione e Formazione Professionale che inserisce ed aggiorna le relative posizioni nel registro del personale della formazione istituito per finalità ricognitive presso lo stesso Dipartimento. In sede di prima applicazione al registro di cui al presente comma sono iscritti i soggetti già inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 2, della Legge Regionale 10 luglio 2018, n.10.

3. Resta salvo l'Albo regionale dei formatori ad esaurimento di cui all'articolo 14 della Legge Regionale 6 marzo 1976, n.24. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della Legge Regionale 10 luglio 2018, n.10 i soggetti iscritti, a pena di esclusione dall'Albo, sono tenuti allo svolgimento di appositi corsi di aggiornamento professionale con cadenza annuale erogati da enti certificati che rilasciano appositi crediti. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale con proprio Decreto, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione Legislativa permanente dell'Assemblea Regionale Siciliana, disciplina le modalità per l'accreditamento e l'abilitazione allo svolgimento dei corsi da parte degli enti certificati nonché le modalità e i requisiti per l'erogazione necessari alla certificazione.

Art. 13

Sistema di certificazione

1. La Regione, ai sensi del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, regola i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Tali servizi, nella cornice dell'apprendimento permanente, sono finalizzati a valorizzare il patrimonio degli apprendimenti comunque acquisiti dai cittadini favorendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità sul mercato del lavoro.
2. Il sistema di certificazione è finalizzato a:
 - a) garantire la trasparenza delle competenze acquisite anche al fine della prosecuzione degli studi;
 - b) favorire l'inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo sviluppo professionale;
 - c) assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali o non formali.
3. La Regione assicura la coerenza delle certificazioni con le direttive e i regolamenti comunitari, al fine di garantirne il riconoscimento e la trasferibilità tra i paesi della Comunità europea.
4. Le certificazioni, rilasciate a seguito di frequenza, anche parziale, di percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, costituiscono credito formativo. Hanno valore di credito formativo anche le certificazioni delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali, nonché nell'ambito di percorsi in alternanza e in apprendistato.
5. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti non formali e informali può essere richiesta da chiunque agli operatori accreditati per i servizi al lavoro.
6. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti formali, attraverso la frequenza di percorsi di formazione continua e permanente, nonché di specifici segmenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è rilasciata dalle istituzioni formative e dagli operatori accreditati di cui alla presente legge.
7. In esito ai percorsi formativi di cui alla presente legge gli enti ed organismi accreditati rilasciano, secondo le previsioni della vigente disciplina statale e delle relative linee-guida, apposito "Supplemento al Certificato Europass" di cui alla Decisione n. 2018/646/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018.

Art. 14

Programmazione del sistema regionale della formazione professionale.

1. La Regione programma ed organizza il sistema regionale della formazione professionale, in ragione delle esigenze e dell'andamento del mercato del lavoro regionale ed in rapporto al quadro normativo comunitario e statale.
2. L'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale, previo parere della competente Commissione Legislativa permanente dell'Assemblea Regionale Siciliana, cura l'aggiornamento della programmazione ed il monitoraggio sull'attuazione della stessa .

Art. 15

Clausola valutativa - Valutazione del sistema regionale della e formazione professionale.

1. Il sistema regionale della formazione professionale è sottoposto dalla Regione a specifica valutazione di qualità ed efficacia, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida nazionali.

2. Al fine di monitorare il sistema, con cadenza triennale, l'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale presenta alla competente commissione legislativa permanente dell'Assemblea Regionale Siciliana una relazione che fornisca informazioni sulle attività svolte, i soggetti formativi coinvolti, gli studenti interessati e gli effetti rispetto:

- a) all'offerta formativa e alle qualifiche conseguite;
- b) al proseguimento in percorsi formativi;
- c) all'inserimento nel mondo del lavoro;
- d) alla creazione delle condizioni per agevolare i passaggi fra sistema d'istruzione e formazione professionale.

3. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale può istituire appositi organi di monitoraggio e valutazione al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema formativo, nonché strumenti per il riconoscimento e la segnalazione della qualità e/o dell'eccellenza formativa.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, può promuovere e sostenere lo sviluppo permanente degli enti di formazione professionale accreditati attraverso programmi di intervento, anch'essi di durata triennale, destinati alla crescita e all'aggiornamento professionale dei formatori da considerarsi obbligatoria al fine di mantenere la qualità formativa.

Art. 16

Sistema informativo

1. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti, nonché la realizzazione delle finalità espresse nella presente legge, la Giunta regionale istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale, settori interconnessi e specifici dedicati a: istruzione, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria, formazione professionale, compresa la formazione superiore e l'educazione degli adulti.

2. Tali settori sono finalizzati alla realizzazione delle azioni di:

- a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla programmazione della rete scolastica e formativa, nonché alle altre attività di programmazione di competenza della Giunta regionale sulle materie oggetto dei diversi settori indicati al comma 1;
- b) studio, analisi e statistiche del fenomeno scolastico e formativo anche attraverso l'interpolazione di serie storiche;
- c) supporto alla comunicazione e promozione dell'offerta di istruzione e formazione sul proprio territorio;
- d) raggiungimento del successo scolastico e formativo;
- e) interventi integrati per la prevenzione della dispersione scolastica, del disagio sociale, della devianza e dell'insuccesso formativo;
- f) programmazione dei finanziamenti agli enti locali e la razionalizzazione dei servizi di diritto allo studio e trasporto scolastico;
- g) assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione;
- h) gestione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività relative all'offerta educativa e formativa;

- i) raccolta e conservazione delle certificazioni delle competenze;
- j) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- k) promozione di politiche per le pari opportunità in materia di istruzione e formazione;
- l) supporto per sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuole;
- m) promozione di interventi perequativi;
- n) educazione degli adulti;
- o) educazione alla salute;
- p) individuazione della popolazione studentesca soggetta a rischio sismico e idrogeologico;
- q) analisi dell'inserimento lavorativo e del mercato del lavoro.

3. Al fini di consentire l'effettivo esercizio dei diritti e di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro e il monitoraggio del percorso scolastico e formativo individuale dalla scuola all'inserimento lavorativo, la Regione effettua il trattamento di dati personali nel rispetto delle norme in materia, di cui al Regolamento UE 2016/679, e può comunicare alle amministrazioni competenti e all'ufficio scolastico regionale per lo svolgimento delle finalità istituzionali degli stessi, i seguenti dati:

a) i dati personali relativi al percorso scolastico e in particolare: nome, cognome, sesso, data e comune o Stato di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono, codice istituzione scolastica, codice scuola, scelta formativa dello studente, posizione, classe, sezione, dati sul trasferimento o ritiro, data iscrizione, scuola di provenienza, tempo di funzionamento, corso serale, indirizzo di studio, qualifica, scuola anno venturo, votazioni, esiti;

b) i dati personali relativi al percorso formativo per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione e in particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, residenza, numero di ore svolte, provincia di svolgimento, numero di riferimento, data d'inizio corso, data di fine corso, qualifica, canale di finanziamento, tipologia d'azione;

c) i dati personali relativi al percorso di apprendistato e in particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, data d'inizio, data di fine, numero modulo;

d) i dati personali anagrafici dei residenti in Sicilia in età scolastica e in particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, residenza.

4. Il Sistema informativo regionale di cui al comma 1, si raccorda con il sistema informativo della formazione professionale e del lavoro, nonché con i sistemi informativi contenenti dati attinenti alle materie oggetto della presente legge e gestiti da soggetti pubblici, istituzioni scolastiche, Ministero della università e ricerca, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Istituto nazionale della previdenza sociale, Camere di commercio, Università, Enti locali, organismi formativi, nonché da altre Regioni e garantisce ai soggetti coinvolti lo scambio delle informazioni, anche attraverso l'interconnessione fra le banche dati e la comunicazione di dati personali definiti tramite accordi e intese, nel rispetto e nell'osservanza delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali.

5. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale può comunicare agli organismi di formazione, accreditati ai sensi della presente legge per la realizzazione di percorsi formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica prevista dalla programmazione regionale, i seguenti dati trattati nell'ambito del sistema regionale della istruzione e formazione professionale:

a) i dati personali anagrafici degli studenti e in particolare: nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono;

b) i dati relativi al percorso scolastico e in particolare: codice istituzione scolastica, codice scuola, scelta formativa dello studente, posizione, classe, sezione, dati sul trasferimento, tempo di funzionamento, indirizzo di studio, qualifica, scuola di provenienza, esiti.

6. In relazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 resta ferma l'osservanza della disciplina in materia d'informativa di cui al Regolamento UE 2016/679. I dati dei percorsi scolastici, di istruzione e for-

mazione professionale e di apprendistato, contenuti nell'anagrafe regionale degli studenti, costituiscono un supporto informativo del sistema informativo lavoro.

7. Per le finalità di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e 7, L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale acquisisce dalle istituzioni scolastiche e dagli organismi formativi le informazioni sui percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale e di apprendistato, individuate attraverso la comunicazione dei seguenti dati personali:

- a) dati anagrafici, residenza, domicilio, recapiti, cittadinanza, codice fiscale;
- b) istituzione scolastica e classe frequentata negli anni scolastici;
- c) organismi formativi;
- d) indirizzo di studi prescelto;
- e) frequenza scolastica;
- f) esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento.

8. I dati degli studenti vengono conservati fino all'inserimento lavorativo e comunque fino al compimento del ventiquattresimo anno di età, conformemente a quanto previsto dagli indicatori International Standard Classification of Education (ISCED).

Art. 17

Disposizioni transitorie e finali.

1. La Legge Regionale 6 marzo 1976, n. 24 è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge fermo restando l'efficacia degli atti e dei provvedimenti adottati in applicazione della stessa.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 11, comma 3, rimane vigente il Decreto Presidenziale 1 ottobre 2015, n.25.
3. Rimane ferma l'applicazione delle leggi regionali e statali che disciplinano specifici settori e tipologie di interventi formativi.

Art. 18

Finanziamento del sistema di formazione.

1. Agli oneri per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge si fa fronte mediante:
 - a) risorse destinate nell'ambito del Bilancio annuale e pluriennale della Regione;
 - b) risorse di provenienza extraregionale finalizzate ad attività di formazione ed aggiornamento professionale, secondo la relativa disciplina;
 - c) altre risorse derivanti da contribuzioni e/o cofinanziamenti privati di imprese e loro organismi esponentziali e fondi interprofessionali e bilaterali.
2. Lo sviluppo ed il consolidamento del sistema regionale di istruzione professionale può essere sostenuto anche con il contributo dei fondi SIE.
3. Rimane ferma la possibilità per gli enti accreditati di programmare e realizzare corsi ed attività formative senza oneri per la Regione.

Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.